



COMUNE DI GROTTAMMARE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

ORDINANZA N. 14 del 20-02-2018

OGGETTO: ORDINANZA URGENTE PER RIDUZIONE POLVERI SOTTILI PM10- ANNO 2018 - MISURE INERENTI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED AL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

IL SINDACO

VISTA la deliberazione G.R. n. 121 del 05/02/2018 ad oggetto: "Dir. 2008/50/CE, D. Lgs. 155/2010; DACR 52/2007, DAALR 116/2014: Misure contingenti 2017/2018 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva";

EVIDENZIATO che il Comune di Grottammare deve adottare le misure previste nella suddetta deliberazione allo scopo di salvaguardare la salute dei cittadini;

RILEVATO che la DGR n. 121 del 05/02/2018 agli artt. 6 e 7 dell'allegato A invita ad adottare provvedimenti al fine della riduzione dell'emissione delle polveri sottili inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole) e al riscaldamento degli edifici pubblici e privati;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di adottare i provvedimenti individuati per la tutela della salute pubblica;

VISTO l'articolo 32, comma 3, della legge 23.12.1978, n. 833;

VISTO l'articolo 117 del decreto legislativo 31.03.1998, n. 112;

VISTO l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 03.03.1982, n. 7;

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

Il rispetto delle seguenti misure inerenti alle ATTIVITA' PRODUTTIVE (industriali, artigianali, commerciali, agricole):

Decorrenza e durata:

Le limitazioni, già disposte con ordinanza sindacale n. 40/2017, dureranno fino al 15 maggio 2018 e riprenderanno dal 15 settembre 2018, salvo che il Tavolo Tecnico di cui all'art. 8, dell'allegato A alla D.G.R. n. 121 / 2018 nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso del 2018, riconosca che non sia più necessario adottare misure contingenti, la successiva scadenza sarà stabilita con l'eventuale approvazione delle misure 2018-2019.

Giorni e fasce orarie:

- Tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.

Luoghi di applicazione:

Le misure relative alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole) si applicano nella zona urbana del Comune di Grottammare, come delimitata nella planimetria allegata.

Attività autorizzate:

Tutte le attività produttive, site nei luoghi di applicazione della presente ordinanza, autorizzate alle emissioni in

atmosfera, ai sensi del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali.

Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.

Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione:

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione, quali le pizzerie, site nei luoghi di applicazione della presente ordinanza, è vietato utilizzare la combustione di biomasse legnose per la cottura di cibi, in apparecchiature varie inclusi i forni chiusi o aperti ed i foconi per le griglie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili, che eliminino almeno il 50% delle polveri sottili PM10 ed inoltre abbiano predisposto una presa fiscale a monte di tali sistemi ed una a valle per eventuali controlli.

Qualora un singolo sistema di abbattimento (per esempio un filtro ad acqua) non garantisca la prestazione sopra richiesta, si dovranno installare due sistemi di abbattimento in serie, in generale di tecnologie diverse, la cui prestazione complessiva soddisfi il suddetto requisito (ad esempio un filtro ad acqua seguito da un filtro elettrostatico). Nell'eventualità di un secondo sistema, questo potrà essere installato entro marzo 2018. In tal caso fino a marzo 2018 è tollerato che il requisito di abbattimento previsto non venga soddisfatto per intero.

Obblighi dei titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione:

I titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione, le quali hanno sede nei luoghi soggetti alle limitazioni di cui al presente atto, devono comunicare al Comune, mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., le seguenti informazioni: ragione sociale, indirizzo dell'attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, tipo denominazione commerciale e marca del filtro installato in attuazione del presente provvedimento, efficienza del filtro installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM₁₀, ditta installatrice,

copia delle fatture IVA di fornitura dell'impianto e di installazione del medesimo, copia della dichiarazione dell'installatore di conformità, ai sensi T.U. edilizia, se necessaria.

Il Comune effettuerà il censimento delle attività produttive entro il 30.12.2018 ed effettuerà i relativi controlli entro l'anno successivo.

Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ:

E' vietato l'utilizzo di olio combustibile BTZ.

Il rispetto delle seguenti misure relative al RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI:

Decorrenza e durata:

Le limitazioni, già disposte con ordinanza sindacale n. 40/2017, dureranno fino al 15 maggio 2018 e riprenderanno dal 15 settembre 2018, salvo che il Tavolo Tecnico di cui all'art. 8 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 121 / 2018 nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso del 2018, riconosca che non sia più necessario adottare misure contingenti; la successiva scadenza sarà stabilita con l'eventuale approvazione delle misure 2018-2019.

Giorni e fasce orarie:

Le misure di limitazione relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano nei giorni da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono.

Luoghi di applicazione:

Le misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano nella zona urbana del Comune di Grottammare come delimitata nella planimetria allegata alla presente.

Impianti ed apparecchi che usano la combustione di biomasse solide:

Divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, nonché divieto di accensione dei medesimi impianti per il riscaldamento di ambienti esterni (per esempio dehors invernali), che non presentano le seguenti caratteristiche, certificate ai sensi delle vigenti norme tecniche:

a) per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che non sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a combustione di

biomasse solide che siano stati rottamati:

- caminetti e stufe a legna con rendimento nominale $\geq 75\%$, emissioni CO $\leq 0,16\%$, PTS ≤ 40 mg/Nm³;
- stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale $\geq 85\%$, emissioni CO $\leq 0,032\%$, PTS ≤ 30 mg/Nm³.

Gli acquirenti degli impianti o apparecchi di cui alla corrente lettera a) devono trasmettere al Comune, entro quindici giorni dall'installazione:

*certificazione tecnica del nuovo apparecchio che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.;

*dichiarazione di corretta installazione dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa canna fumaria, da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione;

b) per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a biomasse solide che siano stati rottamati:

- caminetti e stufe a legna con rendimento nominale $\geq 75\%$, emissioni CO $\leq 0,16\%$, PTS ≤ 100 mg/Nm³;
- cucine a legna con rendimento nominale $\geq 70\%$, emissioni CO $\leq 0,24\%$, PTS ≤ 100 mg/Nm³;
- stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale $\geq 85\%$, emissioni CO $\leq 0,032\%$, PTS ≤ 50 mg/Nm³.

Gli acquirenti degli impianti o apparecchi sostitutivi di cui alla corrente lettera b) devono trasmettere al Comune, entro quindici giorni dall'installazione:

* autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.i., di aver smaltito presso un sito ufficiale di smaltimento di rifiuti ingombranti l'apparecchio obsoleto, specificando generalità ed ubicazione di tale sito, oppure analoga dichiarazione del venditore del nuovo apparecchio che si sia fatto carico dello smaltimento del vecchio;

* certificazione tecnica dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa canna fumaria, che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii;

* dichiarazione di corretta installazione da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione.

Qualità del pellet:

Per tutti gli impianti e gli apparecchi di cui è consentita l'accensione ai sensi dei commi precedenti, la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 e A2 del combustibile.

Manutenzione impianto:

Per gli impianti o apparecchi installati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso e prima dell'accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l'operazione, cui sia allegata documentazione comprovante la qualificazione e formazione degli operatori; tale documento deve essere inviato in copia al Comune entro 60 giorni dall'ordinanza sindacale.

Divieto di utilizzo di olio combustibile:

E' vietato l'utilizzo di olio combustibile. Gli impianti termici civili di cui al decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, art. 11, comma 10, dovevano essere adeguati entro il 1° settembre 2017.

E' consentita la combustione di biomassa solida per la cottura domestica dei cibi.

E' fatto obbligo a tutti gli interessati di osservare la presente ordinanza.

Il Comando di Polizia Locale ed il Servizio Ambiente sono autorizzati ad effettuare i controlli per la corretta applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e pubblicazione sul sito internet del Comune.

La presente ordinanza è trasmessa al Servizio U.R.P., perché fornisca opportuna informazione circa la presente ai cittadini, agli utenti in genere, ai professionisti esterni, alle associazioni di categoria .

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il Sindaco
Prof. Enrico Piergallini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.